REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 309055/2010 R.G., promossa da:

Parte_1, c.f. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. Prof. Avv. [redacted] in virtù di mandato in calce all'atto di citzione in riassunzione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] in San Giustino, [redacted]

ATTRORE

contro

Controparte_1 **,** in persona del Direttore pro tempore, rappresentaa e difesa dall'Avv. [redacted] in virtù di procura in calce all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Perugia, [redacted]

CONVENUTA

Controparte_2 **,** in persona del suo rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] in virtù di procura in calce all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Perugia, [redacted]

INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

<u>Fatto e svolgimento del processo</u>

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Con atto di citazione in riassunzione notificato ritualmente *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_3* in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché *Controparte_4* , in persona dei legali rappresentanti, perché accertata la responsabilità della convenuta *CP_1* venisse condannata al pagamento della somma di € 459.428,56, oltre gli interessi sino al soddisfo.

L'attore a sostegno delle proprie ragioni deduceva che a seguito di un infortunio avvenuto in data 9 maggio 2005 aveva riportato la distorsione del ginocchio sinistro e a seguito di esami radiografici era stata rilevata la lesione del legamento crociato. Riferiva che in data 21 dicembre 2005 si era recato presso l'Ospedale di [redacted] per sottoporsi all'intervento chirurgico.

Il giorno successivo veniva dimesso con le prescrizioni mediche prescritte per il caso specifico.

Deduceva che rientrato a casa dopo qualche giorno si manifestava febbre con tumefazione del ginoscchio operato e persistente dolore allo stesso.

La sommisnistrazione di farmaci consigliati dallo specilista Dott. *Parte_2* provocava solo benefici temporanei e si manifestava inadeguata per il raggiungimento della guarigione. Veniva successivamente praticato ago aspirato al ginocchio e dall'esame del liquido si evidenziava positività a stafilococco Epiderminis. Veniva iniziata cura con antibiotico per fronteggiare la resistenza del batterio, ma dopo alcuni giorni compariva di nuovo febbre altissima e in data 25 gennaio 2006, su suggerimento del Dott. *Parte_2* , l'attore si ricoverava presso l' *[...]* *Organizzazione_1* Richiesta consulenza infettivologica in data 27 gennaio 2006 l'attore veniva trasferito nel reparto di malattie infettive e a seguito di guarigione in data 8 febbraio 2006 veniva dimesso. Riferiva di aver successivamente presentato un'anomala reattività ai farmaci le cui cause vanno attribuite all'eccessivo bombardamento da antibiotici. L'attore evidenziava che al momento dell'instaurazione del presente giudizio non poteva più essere sosttoposto ad altro intervento riparatore del ginocchio sinistro con conseguente impossibilità di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

guarire e a causa di quanto suddetto aveva visto aggravarsi notevolmente la propria condizione fisiologica, con conseguenti ripercussioni nella vita lavorativa, familiare, sociale e di tempo libero.

Evidenziava che la prestazione offerta dalla convenuta era stata negligente ed imperita per mancato e carente ricorso ai presidi profilattici raccomandati, evitabile con l'apporto di normale diligenza soprattutto nella sterilizzazione.

Chiedeva quindi che la convenuta *Cont* venisse condannata al pagamento della somma di € 126.285,71 per danno biologico, € 63.142,85 per danno morale, € 5.000.00 per perdita da chance da guarigione, € 7.500.00 per danno patrimoniale, oltre ad ulteriori € 7.5000.00 per lucro cessante per mancato guadagno a causa del danno residuato.

In via equitativa per gli anni futuri chiedeva che gli venisse riconosciuta la somma di € 200.000,00 per il minor reddito da lavoro.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta *CP_1* e *Controparte_4* interveniva volontariamente nel giudizio. Entrambe contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto, ritenendola infondata in fatto ed in diritto.

Rilevavano che nessuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta e nessuna somma poteva dall'attore essere pretesa, evidenziando che è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del danno, nonché il nesso causale tra la condotta degli operatori ed il danno lamentato. La complicanza lamentata, a loro dire, è da ascriversi a circostanze del tutto estranee alla prestazione medica resa, trattandosi di circostanze sovravvenute e/o caso fortutio tali da interrompere il nesso causale con la condotta medica prestata. In punto di quantum contestavano le pretese attoree.

Nel corso del giudizio veniva esperita Ctu e prove testimoniali.

Ritenuta poi la causa matura per la decisione all'udienza del 13 settembre 2017 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.

Motivi della decisione

La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti della motivazione.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Innanzitutto va rilevato che è incontroversa la natura contrattuale del rapporto tra l'attore e la convenuta che ha per oggetto l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, effettuato in data 21 dicembre 2005. Effettuati i controlli l'attore il giorno successivo veniva dimesso con le prescrizioni mediche in atti indicate.

Dopo qualche giorno l'attore presentava febbre, dolore e gonfiore al ginocchio; veniva eseguito agoaspirato che risultava positivo per *"stafilococco Epiderminis"*, curato inizialemnte con terapia anitibiotica. Dopo qualche giorno a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'attore viene nuovamente ricoverato ed è stato nuovamente operato per artrite settica ginocchio sinistro in esiti da ricostruzione.

Il giorno 26 gennaio 2006 persistendo la febbre veniva prescritta consulenza infettivologica che evidenziava reazione allergica ai glicopeptidi; veniva sospesa la terapia antibiotica e l'attore veniva trasferito presso la *Organizzazione_2* dell' *Organizzazione_3* . Effettuate le nuove cure il paziente migliorava progressivamente, tanto che in data 9 febbraio 2006 veniva dimesso.

Posto ciò va ora verificata la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento effettuato presso l'Ospedale di [redacted] e l'insorgenza dell'infezionne. Dai documenti in atti e dalla CTU effettuata, che questo Tribunale fa propria essendo immune da vizi e da censure, emerge chiaramente che "*lo stretto rapporto cronologico evidente tra il trattamento chirurgico e l'insorgenza della sovrainfezione batterica"* che *"consente di dedurre una qualche criticità nella filiera del proptocollo di asepsi nell'ambito della strutura sanitaria che ha comportato l'insorgenza estremaente rapida del processo flogistico"* (cfr. ctu in atti). Il Ctu ha anche evidenziato che nel caso di specie, relativamente alle prime cure praticare sull'attore c'è stata *"sottovalutazione della complicanza settica che portò il paziente a praticare un approccio terapeutico adeguato solo a distanza di 30 giorni dall'intervento".* Il Ctu ha affermato che anche la modalità delle cure prestate è da censurare, perché quelle praticate in regime di Day Hospital e Day Surgery espongono il paziente *"ad un rischio di maggior danno al momento del verificarsi delle complicanze stesse"*.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Il Ctu ha poi affermato che le cure praticate presso la [redacted] di Perugia portarono l'attore a guarigione, nonostante la sensibilizzazione di *Parte_1* ad alcuni farmaci somministrati durante la malattia.

E' dunque chiara la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'infezione contratta dal paziente per i motivi sopra esposti. Dal canto suo la convenuta non ha dimostrato che le condotta del medico che ha curato l'attore non ha avuto alcuna incidenza sul sorgere dell'infezione, ma anzi è risultato che il reintervento del 25 gennaio 2006 è da considerare quale conseguenza esclusiva del processo settico articolare. Non appare poi sufficiente ad interrompere il nesso causale la circostanza, ribadita dalla convenuta, che il giorno successivo all'intervento il paziente venne dimesso e può aver contratto il batterio ovunque, perché come emerge dai documenti e dagli atti di causa, la febbre si sviluppò pochi giorni dopo l'intervento.

Non può essere poi sostenuto che la sottoscrizione del consenso informato da parte dell'attore vale ad escludere la responsabilità della struttura nell'insorgenza dell'infezione. Il consenso presente in atti risulta privo degli elementi atti a dimostrare che fu rilasciato dal paziente sulla base di specifiche informazioni, perché quello che si rinviene è una formula di routine con la quale l'attore si è limitato ad acconsentire all'intervento chirurgico.

Accertato l'an si deve procedere alla quanitificazione del danno tenuto conto delle richieste atoree.

Il Ctu sul punto ha quindi concluso che a causa del processo settico post operatorio l'attore ha subito un maggior danno del 14%, partendo dal danno base del 5% ed ha quantificato la invalidità temporanea in 4 mesi di cui mesi due per danno base ed altri due per maggior danno, quantificando in gg. 40 ITT ed un periodo di inabilità parziale al 50% di gg. 20, con postumi di natura permanente pari all' 8%.

Questo Giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu medico legale e ritiene che l'attore ha certamente subito il danno biologico derivante dal sinistro per cui è processo.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e, pertanto, deve essere liquidato tenendo in considerazione tutte le attività e le situazioni in cui la persona esplica la propria personalità. La Corte di Cassazione con sentenza del 2008 ha avuto modo di chiarire che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di vari tipi di danno, dovendo il giudice provvedere non ad una liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, sino a giungere al risarcimento del danno nella sua interezza.

Sistema questo che deve essere applicato in armonia con i principi di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che stabilisce che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito"* la norma al terzo comma prevede poi *"che l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"*.

Quanto alla quantificzione del danno iatrogeno differenziale, esso va calcolato non sottraendo il grado di invalidità effettivamente residuato da quello che sarebbe residuato se non si fosse concretizzato l'aggravamento ascrivibile alla colpa medica, ma spottraendo il risarcimento effettivamente dovuto da quello che sarebbe stato se non vi fosse stato il danno iatrogeno.

Pertanto nel caso di specie, adottando le Tabelle di Milano in uso in questo Tribunale, con riferimento all'età dell'attore al momento dei fatti (anni 31) ed applicando le tabelle aggiornate dell'anno 2019 si avrà € 40.103,00 per 14% invalidità permanente riconosciuta, da cui va detratta la somma di € 5.395,00 pari al 5% del danno base, a cui va aggiunto € 3.920.00 per gg. 40 ITT (€ 98.00*40 gg.), € 920.00 per gg. 20 ITP al 50% (€ 49.00* 20 gg.), Pertanto la liquidazione complessiva del danno biologco ammonta ad € 39.548,00.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Al fine di procedere alla personalizzazione del danno, avuto riguardo alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione, ai riflessi negativi sulle abitudini di vita, si ritiene congruo aumentare l'importo suindicato di un terzo, pari ad € 13.182,00.

Quanto al danno partimoniale la richiesta va rigettata perché il danno da ridotta capacità lavoativa generica non dà luogo a tale voce di danno, trattandosi di danno da cinestesi lavorativa che rientra nel danno non patrimoniale.

Quanto alle spese sostenute e richieste in via equitativa esse non possono essere riconosciute perché l'attore ne poteva dare facilmente la prova.

Cosi come non può essere liquidato il danno da perdita di chance perché non provato.

Neppure il danno da perdita di capacità lavorativa specifica viene riconosciuto. Sul punto il Ctu ha chiaramente affermato *"che un danno concreto alla capacità lavorativa specifica del paziente non esiste in relazione alla modestia degli esiti permanenti ed in particolare di quelli derivanti dal maggior danno da malpraxis*"

Pertanto l'importo complessivo che *Parte_1* dovrà ricevere per tutti danni subiti è paari ad € 52.730.00. Su tale somma non potrà applicarsi la rivalutazione monetaria, trattandsi di liquidazione all'attualità. A detto importo dovranno solo aggiungersi gli interessi sino al saldo effettivo.

Infine non risulta per nulla controversa l'esistenza della copertura assicurativa al tempo dell'illecito. La compagnia intervenuta volontariamente non ha opposto la sussistenza di condizioni di polizza ostative o limitative dell'indennizzo. Ne consegue che anche essa sarà tenuta al pagamento in solido con la convenuta.

Conclusivamente la *Controparte_5* , in persona del Direttore pro tempore e *CP_4* in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, dovranno essere condannare al risarcimento in favore dell'attore della somma di € 52.730,00, oltre gli interessi sino al saldo effettivo.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Non vengono riconosciute le spese di Ctp perché la documentazione prodotta (nota spese) non è idonea a dimostrare l'effettivo esborso da parte dell'attore.

Le spese, come da dispositivo, sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e seguono la soccombenza da attribuirsi ai procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari.

Per lo stesso motivo anche le spese di Ctu dovranno essere poste a carico della parte convenuta e della intervenuta

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia definitivamente decidendo sulla causa promossa da *Parte_3* contro *[...]* *Controparte_6*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervendo volontario di *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

- in accoglimento della domanda proposta da *Parte_1* nei limiti di cui alla motivazione;

- condanna la *Controparte_6*, in persona del legale rappresentante pro tempore e *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in solido tra loro, in favore di *Parte_1*, della somma di € 52.730,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'intervento del 21 dicembre 2005, oltre gli interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;

- rigetta ogni altra domanda;

- condanna la parte convenuta e *Controparte_4*, in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di *Parte_1* che liquida in complessivi € 7.000,00 per compenso professionale, € 500.00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, cap ed iva come per legge sulle voci soggette, da attribuirsi ai procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari;

- pone definitivamente a carico della convenuta e della interveniente volontaria le spese di Ctu come liquidate in atti.

Così deciso in Perugia il 15 gennaio 2019

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Il Giudice Onorario

Dott. L. Cecilia Baldesi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it